



N. 10 – febbraio 2023

## A.S. n. 340-A- Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Il disegno di legge n. 340-A, di iniziativa del senatore Balboni, estende l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto. Nel corso dell'esame **in sede redigente** sono state approvate **alcune modifiche al testo**, finalizzate a meglio tipizzare le fattispecie di reato in questione.

Sinteticamente il disegno di legge in titolo che consta di due articoli:

- sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale, per estendere la disciplina attualmente prevista per il reato di omicidio stradale anche a quello nautico (**comma 1 dell'articolo 1**);
- modifica la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che – per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* – trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico (**comma 2 dell'articolo 1**);
- sostituisce l'articolo 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche (**comma 3 dell'articolo 1**);
- modifica la rubrica dell'art. 590-*ter*, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che trova ora applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all'art. 590-*bis* (**comma 4 dell'articolo 1**);
- interviene in materia di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza con riguardo ai reati in esame (**articolo 2**);

### Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, sostituisce l'art. 589-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina la sola fattispecie del **reato di omicidio stradale**, al fine di **estendere la relativa disciplina anche all'omicidio nautico**. Il disegno di legge interviene sulla rubrica e su diversi

commi dell'art. 589-*bis* c.p., al fine di estendere le norme penali che disciplinano il reato di omicidio stradale alla nuova fattispecie di omicidio nautico.

In particolare, al primo comma dell'art. 589-*bis* si include la **violazione delle norme** sulla disciplina della **navigazione marittima o interna**, tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni. La novella integra, poi, il secondo comma dell'art. 589-*bis* c.p., estendendo le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona. Il secondo comma dell'articolo 589-*bis*, attualmente, punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in **stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** (art. 186, c. 2, lett. c) del codice della strada) **ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 187 del codice della strada). Per effetto della novella, la norma verrebbe **estesa anche** all'ipotesi di **conduzione di unità da diporto** sotto l'influenza dell'alcool, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico **superiore a 1,5 grammi per litro** (per effetto del richiamo dell'art. 53-*bis*, c. 2, **lett. c**) del Codice della nautica da diporto) **ovvero** in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Allo stesso tempo la novella richiama per intero l'articolo 53-*quater*, il quale sanziona in via amministrativa chiunque **assume o ritiene il comando o la condotta** ovvero la **direzione nautica** di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il **Codice della nautica da diporto** (D.lgs. n. 171/2005), **all'articolo 3 (Definizioni)**, contiene **un elenco di costruzioni destinate alla navigazione da diporto**, le quali possono essere denominate secondo una delle seguenti tipologie: a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, che è (art. 1 del Codice) quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge 8 luglio 2003, n. 172. b) unità utilizzate a fini commerciali o commercial yacht: definite nell'articolo 2 del Codice, oltre alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza superiore alle 500 tonnellate di stazza ovvero a 600 TSL (tonnellate di stazza lorda); d) nave da diporto minore: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri; g) natante da diporto: le unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: le unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno; h-*bis*) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

Il disegno di legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva che i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*ter* c.p. trovassero applicazione con riguardo alle condotte poste in essere da chiunque si ponesse alla conduzione di un **natante, un'imbarcazione** o una **nave, in stato di**

**ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica.** Le categorie menzionate (natante, imbarcazione, nave) risultavano, tuttavia, prive di un chiaro ed univoco riferimento normativo. Per ovviare a possibili dubbi interpretativi, in sede di applicazione della norma penale, **la Commissione ha ritenuto di modificare il testo del disegno di legge sostituendo il riferimento alle tre ricordate categorie di natanti** (ovunque contenuto) **con il richiamo alla categoria più ampia, della “unità da diporto”** e richiamandone anche il fondamento legislativo così da determinare con maggior precisione l’ambito di applicazione della fattispecie di reato.

Coerentemente, vengono modificati anche il terzo e il quarto comma dell’art. 589-*bis* c.p., i quali puniscono **l’omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza** con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (art. 186, c. 2, lett. b, del codice della strada) con la pena da otto a dodici anni di reclusione, se trattasi di **conducenti** di veicoli a motore che esercitino **l’attività di trasporto di persone o di cose**, indicati all’art. 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada, ovvero con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, se trattasi di conducenti veicoli a motore non rientranti nelle particolari categorie individuate dal terzo comma. In particolare, il terzo comma viene integrato con il riferimento a coloro che si pongono, **in stato di ebbrezza (inciso introdotto nel corso dell’esame in Commissione)**, alla guida di **unità da diporto (a fini commerciali)** di cui all’articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b) del Codice della nautica da diporto, per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (ai sensi dell’articolo 53-*bis*, comma 2, lettera b).

Analogamente, il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3, la fattispecie di **omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro** punita con la pena **da cinque a dieci anni** di reclusione.

Con la modifica al sesto comma si prevede che le **pene** previste dall’art. 589-*bis* c.p., ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma (il quale rimane identico e applicabile solo all’ipotesi di omicidio stradale) siano **aumentate se** il fatto è commesso da **persona non munita di patente nautica**, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui l’unità da diporto, sia di proprietà dell’autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all’ottavo comma, **si estende** al conducente di una delle unità da diporto la disposizione prevista per i casi di **pluralità di eventi lesivi**. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché pena non superi gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all’art. 589 c.p. per l’omicidio colposo), configurando dunque un’ipotesi di **concorso formale di reati**.

L’articolo 1, **comma 2**, modifica la rubrica dell’art. 589-*ter* c.p., relativo alla **circostanza aggravante ad effetto speciale** prevista per il **caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale**, che trova ora applicazione anche al caso di **omicidio nautico** per effetto delle modifiche apportate all’art. 589-*bis* c.p. Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all’art. 589-*bis* c.p. la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si applica anche al

caso di omicidio nautico. **Coerentemente**, l'articolo 1, comma 2, **coordina la rubrica** dell'art. 589-ter c.p. aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

L'**articolo 1, comma 3** sostituisce l'art. 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di **lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche**. Analogamente alle modifiche apportate all'art. 589-bis, l'articolo 1, comma 3, interviene **sull'art. 590-bis**, al fine di estendere **l'autonoma fattispecie di reato (ivi incluse tutte le ipotesi aggravate) relativa alle lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna**. Anche con riguardo all'articolo 590-bis c.p. è stato sostituito dalla Commissione il riferimento alle categorie **“natante, imbarcazione o nave”**, con il richiamo alla categoria della **“unità da diporto”**.

L'ultimo comma dell'articolo 590-bis, nel testo dell'originario disegno di legge prevedeva che nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto fosse perseguibile a querela. Tali casi riguardavano rispettivamente: le lesioni personali stradali e **nautiche** commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma); e le lesioni personali **stradali** gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore con una delle seguenti infrazioni al codice della strada: 1) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (la definizione di strade urbane ed extraurbane è contenuta all'art. 590 *quinquies*); 2) attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano; 3) a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (quinto comma).

La Commissione - tenendo conto delle recenti modifiche in tema di **procedibilità** apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022, c.d. riforma Cartabia, che ha reso procedibile a querela della persona offesa il delitto di cui all'articolo 590-bis c.p. salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti speciali - ha **sostituito l'ultimo comma dell'articolo 590-bis come modificato dall'originario disegno di legge, con la vigente formulazione dell'articolo 590-bis, e, conseguentemente ha anche previsto la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge** che, in ragione delle modifiche alla procedibilità prevedeva una disciplina transitoria.

L'**articolo 1, comma 4** modifica la rubrica dell'art. 590-ter, relativo alla **circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni**, che trova ora applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all'art. 590-bis. **Coerentemente**, l'articolo 1, comma 4, **coordina la rubrica** dell'art. 590-ter, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

L'**articolo 2** interviene sulla lettera *m-quater*), dell'art. 380 c. 2, c.p.c. relativa alle ipotesi di **omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis c.p., prevedendo che **non si applichi l'arresto obbligatorio** in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi

per prestare o attivare i soccorsi. **La Commissione ha integrato il testo dell'originario disegno di legge escludendo l'arresto obbligatorio anche nel caso in cui il conducente del veicolo o dell'unità da diporto si sia messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.**

Nel corso dell'esame in sede redigente è stato aggiunto un **ulteriore comma all'articolo 2** del disegno di legge, con il quale è stato modificato l'articolo 381, comma 2, lettera m-*quinquies* (**arresto facoltativo in flagranza**), coordinando il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale con la nuova rubrica dell'art. 590-bis, denominato "lesioni personali stradali **o nautiche** gravi o gravissime".

*a cura di Carmen Andreuccioli*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.